

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2324

DEL 17/05/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori” - Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Bacciu Veronica (CUAA: BCCVNC90D52G203C).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 29/03/2010 la Sig.ra Bacciu Veronica ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2324

DEL 17/05/2012

L'istanza della Sig.ra Bacciu si collocava nella posizione n. 510 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la Sig.ra Bacciu ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 15 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale), ottenendo per questo l'attribuzione di 15 punti, sul totale di 44 assegnati. Il requisito dichiarato è stato confermato nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) presentato il 12/10/2010;

PREMESSO che a seguito dell'istruttoria amministrativa il Servizio Territoriale della Gallura accertava quanto segue: **1)** al momento dell'insediamento (presentazione del P.S.A.) l'insediante non aveva la disponibilità dei capi bovini, che risultavano acquistati successivamente (15/10/2010); **2)** dalla Banca Dati Nazionale di Teramo risultava una consistenza degli allevamenti inferiore a quella indicata nel P.S.A.; **3)** nel calcolo del fabbisogno di manodopera, la Ditta aveva considerato un parametro di 75 ore/capo/anno - che può essere attribuito solo nel caso di bovini a duplice attitudine (latte/carne) - anziché quello appropriato di 50 ore/capo/anno riferibile alla linea vacca/vitello semibrado; **4)** la Ditta aveva incluso come componente del Reddito Lordo Standard il reddito relativo alle colture che invece non doveva essere compreso perchè, viste le dimensioni dell'allevamento, la produzione andava considerata come un reimpiego aziendale. Le dimensioni economiche dell'azienda, ricalcolate sulla base di detti accertamenti, risultavano corrispondenti ad un RLS di € 15.946, pari a 13,28 UDE, e ad un fabbisogno di manodopera di 967,6 ore, pari a 0,51 ULA. Quest'ultimo valore era inferiore alla soglia minima di ingresso per l'ammissibilità della domanda, fissata dal Bando in 0,80 ULA. Pertanto, con nota n° 2506 del 30/06/2011, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, assegnandole il termine di 10

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2324

DEL 17/05/2012

giorni per presentare eventuali atti, scritti o memorie difensive avverso la decisione dell'Amministrazione;

PREMESSO che la Ditta non ha presentato controdeduzioni. Di conseguenza, con determinazione n° 3490/11 del 04/08/2011 è stata rigettata l'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: **1)** la Richiedente non ha la disponibilità di uno dei beni di impresa (capi in allevamento) al momento dell'insediamento, come invece prevedono le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la misura 112 al paragrafo 6.2.3; **2)** le dimensioni accertate di 13,28 UDE e 0,51 ULA sono inferiori a quelle minime previste al paragrafo 6.2.5 delle Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la misura 112 ai fini dell'ammissibilità della domanda;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale la Ditta eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto per violazione dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, il quale prescrive che *"In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"*. La Ditta argomenta, inoltre, che l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto che la stessa non avesse i requisiti richiesti dal Bando per la concessione del finanziamento. La Ricorrente afferma, infatti, che la consistenza dell'allevamento alla data del 10/10/2010 era di 17 capi bovini e, come comprova, allega copia del registro aziendale bovino e copia della dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali. La Ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;

PREMESSO che sulla base dei registri di stalla della BDN di Teramo e del registro aziendale, consultati in fase istruttoria, l'ingresso dei capi risultava essere avvenuto il 15/10/2010, quindi successivamente all'insediamento. Il registro aziendale trasmesso dalla Ditta unitamente al ricorso gerarchico riportava invece una evidente correzione della data di ingresso dei capi dal 15/10/2010

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2324

DEL 17/05/2012

al 10/10/2010. Parimenti, la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (c.d. Foglio rosa) portava la medesima correzione. Pertanto, con nota n° 6594 del 06/12/2011, il Servizio Territoriale della Gallura ha richiesto al Servizio Veterinario della ASL competente l'eventuale conferma delle suddette correzioni, con esplicitazione, in caso affermativo, dei motivi che le avevano originate. Il Servizio Veterinario, con nota del 09/01/2012, ha confermato che la data reale dell'introduzione dei bovini era quella del 10/10/2010, ma che per mero errore materiale i dati del mod. 4 e di conseguenza quelli del registro di carico e scarico e della banca dati erano stati inseriti inizialmente in data 15/10/2010. A seguito della segnalazione dell'errore da parte della Sig.ra Bacciu, il Servizio Veterinario aveva, pertanto, provveduto alla correzione della data nel mod. 4 e in BDN e aveva suggerito la correzione sul registro di stalla;

VERIFICATO che il provvedimento impugnato recava l'indicazione del termine entro il quale la Ditta poteva proporre ricorso gerarchico o giurisdizionale, senza specifica indicazione delle Autorità competenti a ricevere il ricorso;

CONSIDERATO che l'imprecisa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso non determina la nullità dell'atto impugnato, ma rende scusabile l'errore in cui eventualmente incorra l'interessato proponendo il ricorso ad autorità diversa da quella competente (Cassazione Civile, Sez. I, 30/08/2005, n. 17485);

VERIFICATO che il ricorso gerarchico è stato presentato entro i termini di legge all'Autorità competente e, pertanto, l'eccezione di cui sopra risulta palesemente pretestuosa;

DATO ATTO che la Ditta aveva la disponibilità dei capi in allevamento al momento dell'insediamento;

CONSIDERATO che la Ricorrente nulla rileva in ordine all'altra motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare genericamente di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per la concessione del finanziamento. Viceversa,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2324

DEL 17/05/2012

ammette che il numero dei capi in allevamento è pari a 17, come accertato dall'Ufficio istruttore, e non di 29, come aveva invece dichiarato nel P.S.A.;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1758 del 06/03/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Bacciu Veronica (CUAA BCCVNC90D52G203C);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato